

Dal sito dell'Univideo:

http://www.univideo.org/cms/attach/editor/quadro_normativo_copia_privata_per_sito.doc

LA RATIO DELLA DISCIPLINA LEGISLATIVA SULLA COPIA PRIVATA

La copia privata consiste nella "*riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro*" di opere dell'ingegno.

Il concetto di copia privata così come sopra descritto, è stato istituzionalizzato per la prima volta in Italia con legge 5 febbraio 1992 n. 93 recante *Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro*.

Fin dai primi anni di questa realtà ci si rese conto dell'esigenza di un'apposita disciplina volta a tutelare i soggetti destinati a subire un incontestabile danno economico (e in definitiva anche morale) da una simile situazione.

D'altra parte, oggettive considerazioni di natura più generale (i diritti della persona, la divulgazione del pensiero, ecc.) ma anche di natura economica (le imprese che producono apparati e supporti per la registrazione rappresentano una delle più dinamiche realtà imprenditoriali e distributive) militavano e militano a favore della libertà di copia privata.

Per evitare che tale nuovo scenario andasse gravemente a discapito dell'industria culturale che rischiava una sorta di spoliazione *ex lege* nei propri diritti, si decise di intervenire a tutela delle opere protette con una serie di tutele e mediante la fissazione di un compenso applicato sul prezzo di vendita dei supporti vergini necessari per la duplicazione.

Tale meccanismo non tendeva, quindi, ad impedire la riproduzione, ma semplicemente consentiva ai titolari dei diritti economici sull'opera di godere di parte dei proventi che tale mercato generava.

Sul piano pratico la legge del '92 portò ad un rafforzamento della posizione degli autori i quali potevano per la prima volta ottenere,

sotto forma di *royalty*, una riparaione per un'inevitabile ed incontrollabile espropriazione del loro diritto.

QUADRO NORMATIVO

Legge sul Diritto d'Autore (n. 633 del 22/4/41 su G.U. 136 del 13/6/97)

Nella sua originaria formulazione attribuiva all'autore il diritto esclusivo di riprodurre l'opera in copia con qualsiasi mezzo (art. 13) e solo in determinati casi, ben individuati, consentiva la copia libera (art. 68). Qualunque altra duplicazione era, pertanto, da considerarsi abusiva. Prevedeva, inoltre, apposite sanzioni, anche di natura penale, nei confronti di chiunque, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, riproducesse un'opera altrui.

Legge n. 93 del 5 febbraio 1992

Ha per la prima volta consentito la copia privata mediante riproduzione su nastri, CD o videocassette, prevedendo in capo agli autori, ai produttori di fonogrammi e ai produttori originali di opere audiovisive e di videogrammi (e ai loro aventi causa) un diritto al compenso per la copia privata di tali opere effettuata su supporti vergini (art. 3).

La riproduzione veniva consentita ed era ritenuta lecita solo se effettuata:

- in ambito privato e per il solo uso della persona che la realizza;
- senza scopo di lucro (inteso nella duplice accezione di beneficio diretto o indiretto);
- a fronte del pagamento del compenso fissato *ex lege*.

Il compenso era dovuto da parte di chi produceva o importava nel territorio dello Stato, per fini commerciali, nastri di registrazione audio e video o apparecchi di registrazione audio, e veniva originariamente calcolato sul prezzo

di vendita al rivenditore dei menzionati nastri e apparecchi sulla base delle seguenti percentuali:

- a) 10% del prezzo dei nastri (o supporti analoghi) di registrazione audio;
- b) 5% del prezzo dei nastri (o supporti analoghi) di registrazione video;
- c) 3% del prezzo degli apparecchi di registrazione audio.

Nessun compenso era previsto all'epoca per gli apparecchi di registrazione video a differenza di quelli audio.

Il compenso per copia privata doveva essere corrisposto dai soggetti sopra indicati alla S.I.A.E. che avrebbe provveduto a ripartirlo al netto delle spese, secondo queste regole:

- a) per le audioregistrazioni: 50% agli autori e loro aventi causa e 50% ai produttori di fonogrammi, i quali a loro volta devono corrispondere il 5% del compenso ad essi attribuito agli artisti interpreti o esecutori interessati;
- b) per le videoregistrazioni: 1/3 agli autori, 1/3 ai produttori originari di opere audiovisive e 1/3 ai produttori di videogrammi, i quali destinano il 5% dei compensi a ciascuno di essi attribuiti all'IMAIE¹.

E' opportuno sottolineare l'importante ruolo che la legge attribuiva alle associazioni di categoria "maggiormente rappresentative" consentendo alle stesse di intervenire nel meccanismo di ripartizione del compenso per la copia privata.

Giova osservare inoltre che la legge 93/92 non ha novellato la legge sul diritto d'autore ma fu emanata come legge autonoma e complementare rispetto ad essa.

¹

Legge n. 248 del 28 agosto 2000

Al fine di facilitare l'attività di riscossione del compenso per copia privata svolta dalla SIAE, l'art. 18 della legge 28 agosto 2000 ha aggiunto due commi all'art. 3 della l. 93/92 introducendo l'obbligo per i produttori e gli importatori commerciali di nastri o supporti analoghi di registrazioni audio e video e di apparecchi di registrazione di presentare alla SIAE trimestralmente una dichiarazione da cui risultino le vendite effettuate e l'obbligo di versare contestualmente il compenso per copia privata (art.3, c.6 *bis*) e prevedendo, altresì, in caso di inadempimento agli obblighi poc'anzi riferiti (o anche solo nel caso in cui sussistano seri indizi circa la rispondenza alla realtà della dichiarazione presentata) che la SIAE possa ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato o acquisisca da questi le necessarie informazioni (art.3, c.6 *ter*).

La liceità della copia privata è stata ulteriormente confermata dalla previsione di sanzioni penali espressamente rivolte a chi opera illegalmente con modalità imprenditoriali.

Le sanzioni sono, infatti, a carico di chi - per uso non personale - abusivamente duplica, riproduce un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio ovvero ogni altro supporto contenente videogrammi o fonogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate (art. 171 *ter* Legge sul Diritto d'Autore introdotto dall'art. 14 della L. 248/00). In buona sostanza la misura della protezione viene circoscritta ad un ambito commerciale, professionale o comunque lucrativo, che esclude dall'applicazione delle sanzioni previste qualunque operazione che sia priva dei caratteri indicati e cioè sia condotta a scopi meramente personali.

Il Decreto Legislativo n. 68 del 9 aprile 2003

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n. 68 recante "*Attuazione della Direttiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno*" ha fornito una sistemazione organica alle disposizioni in materia di copia privata di fonogrammi e videogrammi consentendo, pertanto, di avere un unico testo normativo di riferimento in materia.

Il decreto ha innovato, integrato e/o sostituito le disposizioni normative contenute nella Legge sul Diritto d'Autore e ha, altresì, abrogato l'art. 3 della legge 93/92 (cfr. art. 41 al co.2°). Si tratta, quindi, del più corposo riassetto delle disposizioni in materia, di gran lunga superiore a quello occorso con la legge antipirateria. Tuttavia è pur vero che non ci troviamo di fronte ad una abrogazione normativa sostanziale vera e propria in quanto i vecchi principi che regolavano la copia privata sono stati trasfusi, seppur rammodernati e meglio precisati, nel nuovo testo normativo.

La novità che emerge dalla lettura del decreto consiste nella introduzione nella Legge sul Diritto d'Autore norme sulla copia privata, prima contenute esclusivamente nella l. 93/92, che, come già sottolineato, conservava una propria autonomia.

E' interessante esaminare il percorso legislativo che ha condotto all'emanazione del decreto legislativo n. 68: a seguito della Direttiva 29/2001/CE emanata dalla Commissione europea nel maggio 2001, con legge delega 1 marzo 2002 n. 39 il Parlamento ha delegato al Governo l'emanazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva stessa. Il decreto è stato,

quindi, emanato alla luce dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella legge comunitaria 2001.

Si è assistito, pertanto, ad un adeguamento e coordinazione delle disposizioni vigenti dell'ordinamento interno in materia di diritto d'autore alle norme derivanti dagli obblighi internazionali in materia.

In particolare, nel dettare i criteri delega, l'art. 30 della legge comunitaria ha imposto di ridefinire l'oggetto del diritto esclusivo di riproduzione degli autori e dei titolari dei diritti connessi, specificando che lo stesso concerne ogni forma di riproduzione, anche indiretta, temporanea e parziale. L'articolo 13 della Legge sul Diritto d'Autore è stato infatti sostituito, in applicazione dell'art. 2 della direttiva e in ossequio ai principi della legge delega, estendendo in tal senso il suo ambito oggettivo di tutela. Viene in tal modo chiarito che il diritto di riproduzione temporanea di una parte o di tutta l'opera spetta all'autore ed è, pertanto, subordinato al suo consenso.

Il nuovo decreto consta di ben 41 articoli, suddivisi in tre Titoli. Gli articoli relativi alla copia privata delle opere audiovisive sono:

- l'art. 9 che ha introdotto gli articoli 71 *sexies* - 71 *decies* della Legge sul Diritto d'Autore
- l'art. 23 che ha introdotto l'art. 102 *quater* della Legge sul Diritto d'Autore e per certi aspetti l'articolo 26 che ha modificato l'art. 171 *ter* della Legge sul Diritto d'Autore
- l'art. 39 relativo al *quantum* del compenso per copia privata e gli articoli 34 e 35 relativi al tentativo di conciliazione di cui si riferirà in seguito.

Le principali novità introdotte dal nuovo intervento legislativo sono le seguenti:

1. è stata introdotta nel capo V - titolo I della Legge sul Diritto d'Autore, accanto alla sezione I relativa alle Utilizzazioni Libere, la sezione II sulla "*Riproduzione privata ad uso personale*" (articoli 71 *sexies* - 71 *decies*);

2. sono state ridefinite nel dettaglio le condizioni di liceità della copia privata;
3. viene per la prima volta fornita adeguata tutela alla copia digitale nel pieno rispetto delle misure tecnologiche di protezione c.d. "misure anticopia" legittimamente apposte dagli aventi diritto;
4. sono precisati il *quantum* e i criteri e le modalità di incasso e ripartizione del compenso;
5. sono individuate le eccezioni al compenso per copia privata.

L'art. 71 *sexies* si conforma a quanto previsto dall'art. 5, co.2, lett. b) della direttiva, da un lato riprendendo ed estendendo le previsioni dell'art. 3 della legge 93/92, con limitazioni, alla tecnologia digitale, e, dall'altro confermando l'uso esclusivamente personale senza fini di lucro e senza scopo commerciale della riproduzione di fonogrammi e videogrammi.

La copia privata oggi può essere effettuata:

- a. su qualsiasi supporto;
- b. esclusivamente da persona fisica e per uso esclusivamente personale. Il comma secondo dell'art. 61 *sexies* sancisce, inoltre, che la riproduzione non può essere effettuata da terzi (co.2) e vieta qualsiasi prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione da parte di persona fisica per uso personale. Questa previsione chiarisce quindi che la prestazione di servizi finalizzata alla riproduzione per conto terzi riguarda attività di tipo imprenditoriale e commerciale, svolte dietro pagamento di un corrispettivo e quindi poste al di fuori della disciplina sulla copia privata.

Tali attività, per essere svolte legittimamente, necessitano dell'autorizzazione dei titolari dei diritti e pertanto ricadono nella disciplina generale degli articoli della Legge sul Diritto d'Autore relativi al diritto di riproduzione.

- c. senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali;
- d. nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'art. 102 *quater*. Non è, quindi, possibile aggirare le misure tecnologiche di sicurezza per effettuare la copia privata. Tuttavia i titolari dei diritti devono consentire a chi abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto di effettuare una copia privata per uso personale.

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra sussiste da una parte un vero diritto dell'utente di realizzare riproduzioni private di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto e dall'altra un diritto degli autori e produttori di fonogrammi, e produttori originari di opere audiovisive e produttori di videogrammi e loro aventi causa a percepire un compenso per la riproduzione privata (art. 71-*septies*).

Corresponsione del compenso

Il compenso deve essere corrisposto sugli apparecchi di registrazione e sui supporti vergini ed in particolare:

- per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore;
- per gli apparecchi polifunzionali il compenso è calcolato sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio;
- per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di

musica o di films, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dagli stessi supporti.

Soggetti tenuti alla corresponsione del compenso

Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato per fini commerciali apparecchi di registrazione e supporti vergini assoggettati al compenso.

Quando si parla di produttore o di fabbricante ci si intende riferire a quell'impresa che, in territorio italiano, produce detti apparecchi anche nel caso in cui gli stessi vengano poi commercializzati con marchi di terzi.

L'importatore è invece quell'impresa spesso intermediaria sita in territorio italiano destinataria degli apparecchi, indipendentemente dal paese di provenienza degli stessi.

Nel caso in cui il fabbricante e l'importatore non corrispondano il compenso dovuto, è prevista dalla legge una responsabilità solidale per il pagamento del compenso del distributore degli stessi apparecchi e supporti. Si impone quindi un controllo del distributore il quale potrà far fede su quanto riportato nelle fatture di acquisto nelle quali l'importo del compenso per "copia privata" deve essere esposto separatamente dall'importo relativo ai beni ceduti.

L'inottemperanza all'obbligo di legge da parte dei produttori, degli importatori e dei distributori, li espone ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, accompagnata, nei casi più gravi o di recidiva, alla sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa.

Beneficiari del compenso

Il compenso deve essere corrisposto alla Società Italiana degli autori ed editori, la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, agli autori, ai produttori di fonogrammi, ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti, interpreti ed esecutori, ai produttori di videogrammi, e ai loro aventi causa, anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative secondo i seguenti criteri:

SUPPORTI E APPARECCHI DI REGISTRAZIONE AUDIO	50 % autori e aventi causa 25 % produttori di fonogrammi 25 % artisti interpreti ed esecutori
--	---

SUPPORTI E APPARECCHI DI REGISTRAZIONE VIDEO	30 % autori 70 % da dividere in parti uguali tra produttori originali delle opere produttori di videogrammi artisti, interpreti ed esecutori (il 50 % di detta quota è destinata ad attività di studio, di ricerca, di promozione, di formazione e sostegno degli stessi)
--	--